COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1287

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1287

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori POËT ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603) 1287

PRESIDENTE 1287, 1289, 1290

BONAITI 1289, 1290

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . 1287, 1290

DE FLORIO 1289

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1289, 1290

ROMEO 1290

Senatori GENCO ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4491) 1290

PRESIDENTE 1290, 1292, 1293, 1294

DE FLORIO 1292

MANNIRONI, *Relatore* 1291, 1293

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 1291, 1293, 1294

La seduta comincia alle 10,20.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer Mario, Bosisio, Breganze, Sartor e Verga sono in congedo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 4603.

Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët, Forma e Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Cavallaro Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame, già approvata dalla Commissione giustizia del Senato è, in sostanza, lo stralcio di alcune norme contenute nel più vasto disegno di legge sulla riforma organica del notariato.

La legge notarile vigente è ancora quella del 1913: essa è il risultato della fusione degli ordinamenti del notariato in vigore nelle diverse regioni d'Italia prima del raggiungimento dell'unità nazionale: è quindi una legge sorpassata, rimasta ancorata ad una concezione della società che, ormai, esiste solo nella letteratura dell'ottocento.

Nell'impossibilità di iniziare e condurre a termine l'esame sulla riforma generale dell'ordinamento del notariato, l'iniziativa di alcuni senatori di stralciare dal disegno di legge delle norme di particolare interesse è certamente lodevole perché, se la legge notarile vigente appare ormai in molti punti superata, l'istituto del notariato risponde tuttora ad esigenze sociali di indubbio rilievo e, in alcuni settori della vita economico-sociale, appare veramente insostituibile. Mi riferisco, soprattutto, alla funzione di prevenzione, svolta dall'istituto del notariato nel campo del diritto privato, che è la caratteristica e la giustificazione dell'istituto stesso.

L'ordinamento del notariato germanico, l'unico ordinamento che si presenti in forma scientifica, definisce il notaio come l'ufficiale dello Stato incaricato della cura della giustizia preventiva nel campo del diritto privato.

È noto, infatti, che gli aspetti tradizionali dell'attività giuridica sono tre: *cavere*, *postulare*, *respondere*. La prima funzione, attribuita al notaio, consiste nell'evitare che l'imperizia delle parti dia luogo alla stipulazione di negozi giuridici nulli. La seconda funzione, affidata agli avvocati, è quella di provocare interventi del giudice. La terza attività giuridica, di competenza dei magistrati, consiste nell'emettere il giudicato con cui si ricostituisce il diritto leso.

L'istituto del notariato assolve anche la funzione di attribuire pubblica fede ai documenti. Tuttavia, questa funzione certificatrice, malgrado sia la più nota, è di secondaria importanza e non caratterizza tale istituto, in quanto non è esclusiva del notaio.

La proposta di legge al nostro esame ha, appunto, in via principale, lo scopo di garantire la necessaria competenza giuridica del notaio nell'esercizio della funzione essenziale e giustificatrice dell'istituto del notariato, cioè nella prevenzione delle violazioni del diritto e, nella eliminazione della incertezza del diritto nei rapporti civili.

È nell'interesse della collettività che le nomine nel campo anzidetto siano affidate a professionisti che danno il maggiore affidamento possibile e per la loro capacità e per la loro competenza. La riduzione del limite di età da 50 a 35 anni per fare il concorso per esame per la nomina a notaio, ha lo scopo di rimediare all'ingiustizia per molti anni lamentata e che faceva sì che dei burocrati, insieme ad altre cose, continuassero ad essere investiti anche delle funzioni di notaio in esercizio, e questo, al caso, senza la necessaria competenza. Infatti, l'esercizio delle funzioni di notaio dava in questi casi la possibilità di essere iscritti nel casellario, togliendo però il posto ad altri professionisti capaci. Infatti, per molti questo era un modo per accumulare due pensioni prima di ritirarsi. Il limite dell'età fa sì che l'ingresso nella professione sia limitato ai giovani, per i quali costituisce una naturale carriera. Questa misura, nel favorire i giovani permette inoltre che la funzione del notaio sia assolta nella maniera più completa. Infatti, in questo modo, il notaio assolverà non solo alla modesta funzione di pubblico democratizzatore ma anche a quella, molto più importante, di tecnico e di specializzato nella materia dei contratti. Credo che possa essere pacifico che, anche per il concorso a notaio, valgono le ragioni per cui il termine massimo di ammissione per accedere alla carriera della magistratura è limitato all'età di trenta anni, trentadue al massimo. Si sono visti, ormai, troppi casi di funzionari cinquantenni che facevano questo concorso al solo scopo di accumulare una seconda pensione.

Questo per quanto riguarda la prima parte della legge.

La seconda parte della proposta mira ad introdurre l'elemento della pubblicità e della democraticità nel concorso per il trasferimento di sede dei notai.

E qui mi sembra veramente il caso di chiarire due punti molto importanti. Anzitutto l'importanza che il concorso per il trasferimento dei notai assume per la carriera stessa del notaio. La proposta di legge tende ad ottenere che il concorso per il trasferimento dei notai venga messo sullo stesso piano del trasferimento dei dipendenti di ogni altra amministrazione statale. La carriera notariale comincia solo formalmente con la vincita del concorso per esami. In verità, per il notaio il

concorso per il trasferimento costituisce l'inizio effettivo dell'esercizio della professione notarile, perché la sede messa in concorso, in genere, è di quelle rimaste scoperte da molti anni, essendo stata scartata da altri notai, per improduttività. Una volta risultato vincitore del concorso, in teoria, il notaio dovrebbe essere subito avviato alla professione notarile per poterla esercitare in una sede adatta. Invece deve aspettare di vincere il concorso per il trasferimento in una sede che sia adatta, prima che questo avvenga. Da qui l'estrema importanza del concorso di trasferimento. Importanza che non c'è per gli altri concorsi della pubblica amministrazione.

Come si svolge in sostanza, per il notaio, questo concorso di cui ho sottolineato la preminente importanza? In termini di paragone, questo concorso, potrebbe essere confrontato ad un processo in giudizio. Infatti esso si svolge nel più completo segreto e senza alcuna garanzia di rivalsa per il candidato che ha chiesto il trasferimento di sede. Ovviamente non contestiamo nemmeno la serietà e la competenza di coloro che sono preposti al funzionamento della pubblica amministrazione. Però che cosa avviene dopo che i notai hanno presentata la domanda, i documenti comprovanti i titoli di studio? Dopo qualche mese il notaio prescelto si vede arrivare da parte del Ministero l'invito a raggiungere entro un determinato termine una sede. Perché questo notaio è risultato vincitore? Perché gli altri sono stati esclusi? Niente si sa e niente si potrà mai sapere. Viene rivelato il nome del vincitore, ma del terzo, del quarto e così via, niente e nessuna notizia. Il concorrente che chiede notizie del concorso all'amministrazione non si vede giungere risposta alcuna. Fra i molti notai esclusi, secondo loro ingiustamente dal concorso, alcuni fanno ricorso al Consiglio di Stato. E i magistrati, che di volta in volta, si trovano a dover emettere sentenze su questa materia, non possono non far presenti le difficoltà del loro lavoro e la propria impossibilità nel discernere esattamente il punto in cui il potere discrezionale sia degenerato, non già per mancanza da parte della commissione tecnica, ma per mancanza di precise norme di valutazione.

La presente proposta di legge mira ad attuare la democraticità nei concorsi di trasferimento, attraverso due vie: stabilendo che i titoli devono essere giudicati da una commissione tecnica e fissando un punteggio preciso per i titoli stessi, analogamente a quanto avviene in molti concorsi statali, come ad esempio in quello degli insegnanti.

È, infatti, evidente che quanto minore è il potere discrezionale della pubblica amministrazione, tanto maggiore è il grado di democraticità dello Stato. Anche per questo motivo spero che l'*iter* di questa proposta possa concludersi positivamente e rapidamente. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare la proposta stessa senza emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE FLORIO. Al fine di esaminare la opportunità di presentare alcuni emendamenti, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Prima che la Commissione decida sul rinvio della discussione, invito il Governo ad esprimere il proprio parere su questa proposta di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La proposta di legge è frutto di un lavoro abbastanza approfondito.

Al Senato il Governo, sulla base di una proposta del senatore Poët, ha partecipato attivamente alla redazione del presente testo, presentando alcuni emendamenti, i quali hanno accentuato il carattere di stralcio delle singole norme del disegno di legge governativo, come ha rilevato il relatore Cavallaro Francesco.

È, quindi, evidente che il Governo è favorevole a questa proposta di legge e ne sollecita una rapida approvazione, possibilmente senza modifiche, al fine di evitare un rinvio al Senato.

Naturalmente, la Commissione è libera di proporre emendamenti. Ma ho il dovere di ribadire che il Governo ritiene opportuno che la proposta di legge sia approvata nel testo attuale al fine di realizzare questa importante riforma, molto attesa nell'ambito del settore notarile.

Debbo, inoltre, far notare che, all'ultimo comma dell'articolo 10, le parole « ai componenti » dovrebbero essere sostituite con le altre « al componente », in quanto l'articolo 9 prevede che sia uno solo il membro della commissione non appartenente alla amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonaiti. Ne ha facoltà.

BONAITI. La proposta di legge fissa a 35 anni il limite d'età per il concorso ed esclude che tale limite sia elevato per determinate categorie che, generalmente, hanno diritto a partecipare ai concorsi anche dopo il compimento del trentacinquesimo anno.

Vorrei sapere la ragione per la quale non si è tenuto conto di questo particolare trattamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il limite di 35 anni è già superiore al limite medio richiesto per i concorsi in genere.

BONAITI. Ma vi sono norme che consentono la partecipazione ai concorsi anche fino a 55 anni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La norma che stabilisce il limite d'età a 35 anni è diretta al miglioramento della professione notarile, considerato anche il periodo degli studi universitari.

D'altra parte, tale limite è sempre superiore al limite massimo previsto, di norma, per gli altri concorsi.

C'è la norma transitoria ed ora creiamo un sistema nuovo. Un sistema che risponde ad esigenze logiche.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. La professione è modesta, il compito è delicato, quindi si dovrebbe cercare di garantirla con norme che fino ad ora non ci sono state.

ROMEO. Non escludo la necessità che i notai abbiano la necessaria competenza; sollevo però qui, con forza, i diritti degli ex-combattenti, degli invalidi, dei decorati al valore i quali sarebbero, se la legge fosse approvata in questa forma, completamente trascurati.

PRESIDENTE. Faccio presente che c'è una richiesta degli onorevoli colleghi di rinviare la discussione ad altra seduta. L'onorevole Sottosegretario è d'accordo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel caso in cui alla proposta di legge in esame fossero presentati degli emendamenti, chiederei di poter esaminare, prima dell'esame degli articoli, questi emendamenti in modo da esprimere un giudizio ponderato. Sono anch'io favorevole per il rinvio di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Credo sarà necessario rinviare la discussione alla prossima seduta e questo anche per un altro motivo: iniziando la discussione di questo disegno di legge, abbiamo invertito l'ordine del giorno e questo vuol dire che alcuni colleghi interessati alla discussione di questa norma non sono ancora presenti. Ho, per esempio, ricevuto un biglietto del deputato Breganze, il quale mi preannuncia un emendamento all'articolo 11 di questa legge, con la evidente intenzione di partecipare alla discussione. Rinvio pertanto l'esame di questo disegno di legge ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (4491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Genco ed altri: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense » già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionali deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e con-

tabilità separate, il servizio di assistenza contro le malatte in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'articolo 4 il Governo presenta un emendamento soppressivo di tutto l'articolo. È questo un punto molto importante della legge. A nome del Governo preciso che se l'emendamento soppressivo non dovesse essere approvato, dovrei chiedere il rinvio in Assemblea del disegno di legge.

MANNIRONI, *Relatore*. Prego vivamente l'onorevole Sottosegretario, di vedere se non sia il caso di attenuare questa opposizione tanto netta all'articolo 4. Il contenuto di questo articolo prevede, in pratica, la possibilità che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, possa avere una alternativa, cioè possa o meno stipulare convenzioni per l'assistenza sanitaria che dovranno essere deliberate dal comitato dei delegati e sottoposte all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, oppure assumere, in proprio, direttamente o indirettamente, anche consociata con altri enti similari, la gestione della cassa malattia. Credo che questa salvaguardia possa essere tranquillamente concessa alla Cassa. Essa avrà, in tal modo, la possibilità di prendersi il meglio degli speciali regimi che gli altri istituti possono avere.

In pratica, viene dato un potere di scelta al Consiglio dei delegati, ma in ogni caso le decisioni di questi delegati sulla eventuale gestione diretta della cassa malattia, sono subordinate all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia. Quindi, il giorno in cui il Ministero, per qualsiasi ragione, ritenesse che non è il caso o il momento di fare certe scelte, e che la Cassa di previdenza non può più gestire direttamente la assistenza basterebbe che il Ministero non approvasse le relative deliberazioni. In ogni caso, quindi, la Cassa di previdenza è obbligata ad attenersi alle direttive che il Ministero darà. Mi pare che questa garanzia ci renda tranquilli su tutto.

Ritengo opportuno che sia lasciata questa libertà di scelta pur sotto il controllo del Ministero. Credo che noi, in questo modo, daremo un beneficio alla Cassa, perché le consentiremo di trattare con i vari istituti. Faccio per esempio il caso dell'ENPEDEP: se una volta scelto questo istituto, lo stesso anziché accontentarsi della quota di venticinque mila lire *pro capite* per assistenza, ne pretendesse cinquanta mila, la Cassa verrebbe ad essere, in un certo modo, costretta ad accettare quella richiesta perché tra i vari istituti c'è una certa intesa, e le quote capitarie possono essere fissate da qualunque istituto entro un certo perimetro invalicabile. Mentere la Cassa, il giorno in cui ritenesse che il trattamento che le viene fatto è eccessivo, avrebbe la libertà ed il diritto di decidere per la gestione diretta oppure per un consorzio di casse mutue. Già il Ministero del lavoro sta pensando di proporre una legge con la quale tutte le casse delle varie categorie professionali possono essere tra loro consorziate ed esercitare una gestione unica.

Non so cosa possa pensare il Ministro della giustizia su questo argomento, che potrà essere esaminato in avvenire. Attualmente, però, il Governo deve sentirsi tranquillo, in quanto tutto è subordinato alla sua preventiva approvazione.

Prego, quindi, l'onorevole Sottosegretario di rivedere la sua posizione, eccessivamente rigida e non sufficientemente giustificata, almeno a mio giudizio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Al Senato questa proposta di legge è stata oggetto di un'opposizione pregiudiziale da parte del Governo ma, poi, superata, in quanto si è ritenuto opportuno aderire ai motivi ispiratori della proposta stessa.

Per quanto concerne l'articolo 4, devo insistere, in quanto non è stato possibile superare le difficoltà e le opposizioni.

Nell'attuale testo vi sono alcune garanzie, considerato che è previsto il controllo ministeriale e che all'articolo 5 è stabilita l'obbligatorietà dell'iscrizione all'assistenza sanitaria, il che costituisce una garanzia sotto il profilo finanziario che è quello più preoccupante.

Nonostante questi correttivi, non si possono però superare le obiezioni di fondo che sussistono, in relazione all'ipotesi di una assunzione diretta della gestione della assistenza sanitaria.

Conosciamo le ingenti passività che gli enti pubblici previdenziali e assistenziali sopportarono in esplicazione del servizio di assistenza sanitaria, passività in continuo aumento, nonostante che il livello dei contributi assicurativi abbia raggiunto limiti difficilmente superabili.

L'articolo 4 non consente di ritenere che la Cassa forense riuscirebbe a gestire il sud-

detto servizio in termini di maggiore economicità rispetto alla generalità degli altri enti pubblici. La Cassa, che non dispone attualmente di una propria organizzazione capillare amministrativa, dovrebbe provvedere a darsi una articolazione di tal genere, sia per meglio sodisfare le esigenze dei propri assistiti – altrimenti costretti a far capo, anche dalle più lontane località, alla sede centrale della Cassa, con notevole dispendio di tempo e susseguente riduzione dell'efficienza del servizio – sia in vista dell'opportunità di non trascurare la necessaria attività di vigilanza, diretta a prevenire e reprimere ogni possibile abuso e ogni possibile irregolarità.

Il costo del servizio, quindi, sarebbe destinato ad accrescersi aggravando l'attuale situazione finanziaria della Cassa, nel cui bilancio si rivela già l'esistenza di un certo disavanzo tecnico. D'altra parte, non sembra affatto acquisita la certezza che a tale aumento corrisponderebbe un miglioramento qualitativo del servizio, rispetto a quello oggi garantito o garantibile con altre casse.

Per questi motivi il Governo ritiene che la possibilità di una autonoma gestione della Cassa sia molto rischiosa per cui, nonostante le sollecitazioni provenienti dal relatore e da altri membri della Commissione, sono costretto a ribadire che per il Governo questo è un punto molto importante, che costituisce la condizione per l'ulteriore discussione della proposta di legge.

DE FLORIO. Quando nella Commissione giustizia si discusse sulla creazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati, la questione si incentrò soprattutto sulla opportunità di affidare questo servizio ad enti pubblici e non ad enti privati, come era previsto nel progetto originario, in quanto i primi avrebbero garantito prestazioni migliori e più capillari. Esiste, infatti, il problema di fornire le prestazioni anche nei centri più periferici e remoti.

Questa, però, era l'unica questione che preoccupava il Parlamento nel momento in cui si accingeva a varare quella legge, molto attesa dalla categoria interessata. Ora è intervenuta questa modificazione. Comprendo che, attualmente, il Governo possa preoccuparsi delle grandi difficoltà cui andrebbe incontro la Cassa con la creazione di una gestione autonoma (si può, ad esempio, verificare che la Cassa non riesca a garantire in periferia un'assistenza adeguata); tuttavia, il legislatore non può prendere in considerazione la situazione attuale e stabilire un limite all'autogoverno della Cassa. Ciò non mi sembra corretto, in quanto la Cassa, nell'esercizio del suo autogoverno, dovrebbe essere libera di valutare quale sia la forma di assistenza migliore per i suoi iscritti.

Tale forma potrebbe realizzarsi anche con una gestione autonoma. Nonostante che altre gestioni autonome siano passive gli organi della Cassa potrebbero ritenere opportuno attuare un tale tipo di gestione.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, tra l'altro, non riceve alcun contributo da parte dello Stato, il quale oggi interviene per affermare che essa non è nelle condizioni di autogovernarsi saggiamente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati e che dovrà essere approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, sia nel caso di gestione diretta del servizio che nel caso di gestione delegata, stabilire, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate.

Avendo il Governo presentato un emendamento soppressivo di tutto il testo ora letto, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Essendo stato così accolto l'emendamento proposto dal Governo l'articolo 4 è soppresso.

Do lettura dell'articolo 5 al quale non sono stati proposti emendamenti.

ART. 5.

Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

1) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel quale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più più opportuna;

b) con l'eventuale concorso finanziario della Cassa.

A questo articolo 7, il Governo propone di sostituire al secondo comma le parole: « tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel qual caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali » con le altre: « tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ».

MANNIRONI, *Relatore*. Vorrei sapere se resta in vigore l'ultima parte del secondo comma. Dato che molti avvocati pagano direttamente alla Cassa, è sorta la preoccupazione che tutti i contributi debbano essere riscossi attraverso l'esattore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'ultima parte del secondo comma resta in vigore.

MANNIRONI, *Relatore*. Allora sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 7 che, pertanto risulta così formulato:

ART. 7.

« Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, oppure dirette tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l' eventuale concorso finanziario della Cassa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MANNIRONI, *Relatore*. Desidero presentare, come articolo 7-*bis*, il seguente emen-

damento del quale ho già dato notizia nella seduta precedente:

« Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e si rinnova per la metà ogni due anni.

Entro il secondo semestre del 1968 si effettuerà l'elezione di 11 delegati per i posti attualmente ricoperti dai delegati che abbiano conseguito il minor numero di voti.

La elezione per i posti dei rimanenti 12 componenti il Comitato dei delegati si effettuerà entro il secondo semestre del 1970 e così di seguito alternativamente ogni due anni.

Il Comitato dei delegati provvede alla nomina a scrutinio segreto dei componenti il Consiglio di amministrazione per i posti resisi vacanti.

I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È stato più volte ribadito, che l'unico criterio che il Governo poteva accettare – al fine di venire incontro alle esigenze prospettate in sede parlamentare circa la continuità dell'attività degli organi della Cassa – era quello che, da un lato, si stabilisse un sistema nuovo e, dall'altro, non si desse l'impressione di una « legge fotografia ». La soluzione accettabile era, quindi, quella del sorteggio.

Pertanto, prego il relatore Mannironi – il quale, dopo le numerose discussioni sull'argomento, ripropone un sistema che individua *a priori* le persone che dovrebbero restare in carica – di desistere dalla sua richiesta.

La proposta del relatore Mannironi è, poi, eccessivamente elaborata per cui la soluzione migliore rimane sempre quella del sorteggio che, nella seduta precedente, era stata accettata da tutti.

È implicito che, nella fase di transizione da un sistema ad un altro, una metà del Consiglio dura in carica sei anni: ciò avviene solo in fase provvisoria.

Il sistema proposto dal Governo si giustifica poi, a prescindere dalla situazione attuale, con una sua validità permanente, in quanto prevede un addentellato fra un consiglio e un altro che garantirà sempre un minimo di continuità della gestione della Cassa dato il rinnovo biennale di metà dei componenti gli organi della Cassa.

Il criterio è semplice, risponde a esigenze razionali e viene incontro a esigenze attuali, assorbendole in un nuovo sistema che non dà luogo al sospetto che si sia voluto varare una legge di favore.

Pregherei quindi il collega onorevole Mannironi di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Per dare la possibilità agli onorevoli colleghi di presentare nelle forme dovute gli emendamenti al testo in esame, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO